

COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10

SETTORE N. 10
Del 18/12/2018

GENERALE N. 708
DETERMINA N. 138

Oggetto: FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO. INCARICO LEGALE EX ART. 17
COMMA 1 LETT. D) PER PARERE TECNICO GIURIDICO.

Il giorno 18/12/2018 nella Casa Comunale, il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, assume
le funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.6786
DEL 04/09/2018, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile
F.to ANTONIO A. GIGLIO

IL RESPONSABILE COORDINATORE

VISTO il Decreto Prot. n. 312 del 12.1.2007, con il quale il Sindaco del Comune di Palomonte, in armonia con le richiamate determinazioni del Coordinamento Istituzionale ed ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 20.7.2006 per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestione associata dei servizi previsti dal Piano di zona, nominò il dipendente Antonio Armando Giglio responsabile/coordinatore del Piano di Zona, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto Prot. n. 3948 del 31.5.2007 il Sindaco del Comune di Palomonte confermò il dipendente Antonio Armando Giglio l'incarico di responsabile/coordinatore del Piano di Zona per la dignità e la cittadinanza sociale del Distretto Sociale 10;

VISTO, il decreto Prot. n. 5884 del 01.08.2013 il Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio-assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n. 5432 del 19.06.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO, infine, il decreto Prot. n. 8507 del 09.10.2017 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO il decreto Prot. n. 7 del 2.1.2018 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO il decreto Prot. n. 5168 del 03.07.2018 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

VISTO il decreto Prot. n. 6786 del 04.09.2018 del Sindaco del Comune di Palomonte con il quale ha assegnato la responsabilità dell'area socio assistenziale al fine dell'espletamento delle funzioni di gestione al dipendente di ruolo sig. Antonio Armando Giglio;

RICHIAMATA la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 del 10.12.2018 con la quale è stato disposto:

- Di sottolineare la necessità e l'urgenza di evitare l'interruzione nei Comuni dell'Ambito dei servizi sociali ed il pregiudizio che da ciò deriverebbe alle fasce più deboli e bisognose delle popolazioni interessate;
- Di condividere ed approvare la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale, di acquisire apposito parere nel merito della possibilità di proroga dei contratti del personale, da parte di un professionista esperto in materia di rapporti di lavoro negli Enti locali.
- Di incaricare il Presidente del Coordinamento Istituzionale e il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ciascuno per le rispettive competenze, di assicurare la prosecuzione dei servizi nei vincoli previsti dalla normativa vigente, e di dare corso agli adempimenti e agli atti occorrenti per pervenire, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 50,

comma 11, del CCNL 2016-2018, limitatamente per il tempo necessario alla costituzione della nuova forma giuridica e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi, alla proroga dei contratti del personale attualmente in servizio a tempo determinato presso questo Distretto Sociale;

- Di evidenziare che resta ferma la volontà di intraprendere tutte le iniziative occorrenti per pervenire, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla costituzione, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, di un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, in quanto istituto giuridico, nell'attuale situazione, di più immediata formazione, soprassedendo a sperimentare la forma, ben più complessa e ponderosa, dell'unione dei Comuni;
- Di dare indirizzo al Presidente e al Responsabile dell'Ufficio di Piano di predisporre, con la massima tempestività, e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, tutti gli atti necessari alla costituzione di un'azienda consortile per i servizi sociali, quale organismo strumentale dei Comuni associati dell'Ambito S10, ai sensi degli articoli 30 e 31 del TUEL, nelle forme di cui all'articolo 114 del medesimo TUEL;

RAVVISATA, quindi, la necessità di avvalersi di un legale, esperto in materia di rapporti di lavoro negli Enti locali, che renda un parere in merito alla possibilità di proroga dei contratti del personale attualmente in servizio a tempo determinato presso questo Distretto Sociale, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 1° art. 50, comma 11, del CCNL 2016-2018, limitatamente per il tempo necessario alla costituzione della nuova forma giuridica e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi;

RICHIAMATO l'art. 17 del D. Lgs. 50/2016 che recita:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,);"

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,);"

PRESO ATTO che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati inequivocabilmente come "appalti di servizi" la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto

n. 2, lett. d), comma 1;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali, che in materia di consulenza legale precontenziosa chiariscono che si ritiene che tale fattispecie ricorra, ad esempio, allorché l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che via sia "indizio

concreto" e una "probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento", ad esempio, nel caso in cui l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, o quando sia stata già convenuta in uno dei predetti procedimenti, o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di uno dei predetti procedimenti".

CHE con parere n. 2017 del 3 agosto 2018 il Consiglio di Stato si è espresso sulle linee guida adottate dall'ANAC sull'affidamento dei servizi legali il quale mira a dirimere alcuni dubbi interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito all'entrata in vigore delle nuove norme sui servizi legali, che hanno profondamente innovato questa particolare tipologia di affidamento:

RITENUTO, pertanto, conformemente alle determinazioni di cui alla deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 del 10.12.2018, e tenuto conto della complessità della materia, dover disporre di avvalersi di un legale, esperto in materia di rapporti di lavoro negli Enti locali, che renda un parere in merito alla possibilità di proroga dei contratti del personale attualmente in servizio a tempo determinato presso questo Distretto Sociale, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 50, comma 11, del CCNL 2016-2018, limitatamente per il tempo necessario alla costituzione della nuova forma giuridica e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi;

CONSIDERATO che detto affidamento, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui al D. Lgs n. 50/2016, non è qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001 e non soggiace pertanto al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

CONSIDERATO, inoltre, che per l'affidamento di che trattasi, stante la notoria competenza in materia di personale degli enti locali e di questioni relative alla pubblica amministrazione, possa essere conferito incarico all'Avv. Arturo Bianco del foro di Roma, già consulente ANCI;

SOTTOLINEATA la circostanza per cui la prestazione del servizio di consulenza legale di cui sopra richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa e procedurale che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione ed alla conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

RITENUTO, in considerazione delle motivazioni suseposte, di affidare l'incarico direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

EVIDENZIATO che con nota Prot. 9783 del 14.12.2018 è stato richiesto preventivo di spesa per consulenza tecnico amministrativa a favore di questo Piano di Zona;

VISTO il preventivo del 17.12.2018, acquisito agli atti di questo Ente al prot. 9810 del 18.12.2018, con il quale l'Avv. Bianco ha determinato in € 1.000,00, oltre IVA e cassa, il compenso per rendere il sindacato parere, precisando che l'incarico possa essere conferito alla Società Bianco e Associati Srl, con sede in Roma alla via Panattoni, 91, partita IVA 12196281005;

CONSIDERATO che la presente attività stragiudiziale risulta di valore indeterminabile e pertanto il compenso richiesto risulta ai minimi di tariffa e rispetta i parametri di cui al DM 55/2014, e soddisfa il principio di economicità così come stigmatizzato nelle linee guida emanate dall'Autorità e sopra citate;

DARE ATTO, infine, che il presente atto amministrativo risulta in linea e ne rispetta il disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in quanto:

- il fine che si intende perseguire è di evitare danni all'Ente;

- l'incarico conferito permette di acquisire pareri legali;
- la scelta del contraente è stata effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa allo stato vigente;

VISTO lo schema di disciplinare, depositato in atti;

VERIFICATO che tale servizio di consulenza legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D. Lgs. 136/2000 e che, pertanto la presente liquidazione necessita di codice CIG;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

- Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Società Bianco e Associati Srl, con sede in Roma alla via Panattoni, 91, l'incarico, ex art. 17, comma 1, lett. d), punto 2, d.lgs. 50/2016, di rendere un parere in merito alla possibilità di proroga dei contratti del personale attualmente in servizio a tempo determinato presso questo Distretto Sociale, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 1, art. 50, comma 11, del CCNL 2016-2018, limitatamente per il tempo necessario alla costituzione della nuova forma giuridica e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi;
- Di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento, che si quantifica in complessivi in € 1.000,00, oltre IVA e cassa, e così in complessivi € 1.268,80, giusta preventivo innanzi richiamato, trova imputazione nel bilancio di previsione 2018-2020, capitolo 5005 art. 16;
- Di impegnare la somma di €1.268,80 sul capitolo 5005 art. 16;
- Di dare atto, infine, che il presente atto amministrativo risulta in linea e ne rispetta il disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in quanto:
 - il fine che si intende perseguire è di evitare danni all'Ente;
 - l'incarico conferito permette di acquisire pareri legali;
 - la scelta del contraente è stata effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa allo stato vigente;
- Di evidenziare che sarà sottoscritto disciplinare di incarico con il professionista;
- Di dare atto altresì che ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il seguente CIG ZAA26612D0;
- 1. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

2. Di dare atto, a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016 che:
- Il Responsabile del presente procedimento è Antonio Armando Giglio;
 - Ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
 - Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a) giurisdizionale al TAR ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71.

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Ufficio di Piano di Zona S3 ex S10 - Comune di Palomonte (SA) in persona di Antonio Armando Giglio, in qualità di responsabile Coordinatore, con sede in Palomonte corso

PREMESSO CHE

con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 del 10.12.2018 è stato demandato al Presidente del Coordinamento Istituzionale e al Responsabile Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona S3 ex S10 - Comune di Palomonte - acquisire apposito parere nel merito della possibilità di proroga dei contratti del personale, da parte di un professionista esperto in materia di rapporti di lavoro negli Enti locali:

la complessità dell'argomento ha reso opportuno che il parere tecnico-giuridico fosse richiesto ad un legale esperto in materia:

- la scelta è ricaduta sulla Società Bianco e Associati Srl del foro di Roma, stante la specifica competenza;
- la Società Bianco e Associati Srl, attraverso il proprio rappresentante, si è dichiarata disposta ad accettare l'incarico di cui sopra.
- Vista la determinazione dirigenziale n. del

Tutto quanto premesso e considerate le premesse parti integranti del presente atto, le parti convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle condizioni di seguito indicate:

Art.1 Oggetto

Con il presente contratto il Committente conferisce al Consulente, ai sensi dell'art. 2222 cod. Civ., l'incarico di rendere un parere tecnico giuridico che abbia ad oggetto le seguenti problematiche:

- possibilità di proroga dei contratti del personale attualmente in servizio a tempo determinato presso questo Distretto Sociale, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 50, comma 11, del CCNL 2016-2018, limitatamente per il tempo necessario alla costituzione della nuova forma giuridica e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi;

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'incarico verrà svolto con la necessaria diligenza e competenza professionale, in totale autonomia e indipendenza, senza alcun vincolo d'orario e di presenza.

Art. 3 Responsabile della consulenza

La Società Bianco e Associati Srl, designa, quale responsabile della esecuzione della consulenza in oggetto e delle attività di cui al precedente art. 1, l'avv. Arturo Bianco. L'eventuale sostituzione del responsabile della consulenza da parte della Società comporta, per il Committente, il diritto di risolvere immediatamente il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c....

Art. 4 Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al Consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 5 Durata

Il presente contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino alla consegna dell'elaborato di cui all'art. 1, che dovrà avvenire non oltre la fine del corrente mese di dicembre 2018.

Art. 6 Compenso e modalità di pagamento

Il Consulente, reso noto il grado di complessità dell'incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso forfetario onnicomprensivo pari a € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e cassa.

Il suddetto compenso verrà corrisposto a conclusione dell'incarico, previa emissione di regolare fattura.

Art. 7 Dichiarazioni

Con la sottoscrizione del presente contratto il Consulente dichiara di essere qualificato per svolgere le prestazioni del presente incarico, disponendo della professionalità, competenza ed esperienza necessarie e che non sussistono i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Committente informa il Consulente che il trattamento dei dati che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.

Il Consulente dichiara inoltre di essere stato informato dei soggetti, delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati da parte del Committente e di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo GDPR.

Con la sottoscrizione del presente contratto e dell'informativa allegata, il Consulente esprime il consenso, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR, affinché il Committente raccolga, conservi, utilizzi i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento del presente contratto. Autorizza altresì il Committente a trasmettere tali

dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e contrattuali.

Art. 9 Riservatezza

Il Consulente è tenuto ad osservare il massimo riserbo a proposito di fatti e informazioni di cui avrà comunicazione nello svolgimento dell'incarico contrattuale.

Pertanto, sin da ora si dichiara pronto a restituire al Committente, alla scadenza del contratto, il materiale ricevuto o prodotto, eventualmente rimasto in suo possesso.

Art. 10 Foro competente e clausole finali

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge e, in particolare, alla disciplina prevista dall'art. 2222 e segg. del Codice Civile.

Roma, 10/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Committente

Ufficio di Piano di Zona S3

Il Consulente

Società Bianco e Associati Srl

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2, e 1342, c.c., si approvano specificamente i seguenti articoli: 5 (durata), 6 (compenso e modalità di pagamento), 9 (riservatezza), 10 (foro competente e clausole finali).

Il Committente

Ufficio di Piano di Zona S3

Il Consulente

Società Bianco e Associati Srl

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ANTONIO A. GIGLIO, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Palermonte, 18/12/2018

Il Responsabile - PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIALE - S10
F.to ANTONIO A. GIGLIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Palermonte, 18/12/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

T. F. S. I.	P.E.G.	Articolo	Anno Imp.	Impegno N.	Importo
7.2.1.2.	5005	016	2018	1521	1.268,80

Palermonte, 18/12/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO

**N° 1237 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi 18/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/01/2019.

L'impiegato
F.to ANTONIO A. GIGLIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio il 18/12/2018

Il Responsabile
ANTONIO A. GIGLIO